



## COMUNE DI PAVIA

**Oggetto: Esercizi di acconciatori. Deroga alla disciplina degli orari. Misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Provvedimento efficace fino al 31/05/2020 (termine di efficacia dell'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547)**

### IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

#### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il d.l. 25/03/2020, n. 19 «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, il suo art. 3;
- il d.l. 16/05/2020, n. 33 «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*»;
- il d.l. 19/05/2020, n.34 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica de COVID-19*»;
- il dd.pp.cc.mm. 08/03/2020, 26/04/2020, 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n.547 a oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19*»;
- l'allegato 1 alla suddetta ordinanza regionale, a oggetto «*Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*» che recepisce con gli opportuni adattamenti al livello regionale il predetto allegato 17 al DPCM del 17/05/2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica «*acconciatori ed estetisti*»;
- la Legge 17/08/2005, n.174 e s.m.i. «*Disciplina dell'attività di acconciatore*»;
- il Regolamento Regionale 28/11/2011, n.6 «*Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n.73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"*»;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 11/10/2018, n.43, efficace ai sensi di legge
- la Legge 04/01/1990, n.1 e s.m.i. «*Disciplina dell'attività di estetista*»;
- il Regolamento Regionale 21/03/2016, n.5 «*Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art.21 bis della L.R. 73/89*»;

U  
COMUNE DI PAVIA  
Comune di Pavia  
Protocollo N.0043099/2020 del 22/05/2020



- l'Ordinanza Sindacale "Disciplina degli orari per gli esercizi di acconciatore" P.G. 28/05/2012, n. 16495

**Premesso che:**

- l'atto regolativo attualmente vigente in materia di orari è unicamente riferito all'attività di acconciatore (Ordinanza Sindacale P.G. 16495/12) e prevede:
  - ✓ un orario giornaliero di apertura entro la fascia massima compresa tra le ore 08.00 e le ore 22.00, all'interno della quale l'operatore determina liberamente l'orario di apertura e chiusura;
  - ✓ la facoltà della giornata di riposo infrasettimanale, a discrezione dell' esercente;
  - ✓ la chiusura totale nella giornata di domenica e nelle festività infrasettimanale, con alcune deroghe nel mese di dicembre;
- in data 15/05/2020, in atti P.G. 41545/2020, è pervenuta proposta da parte della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di consentire deroga alla chiusura nelle giornate domenicali e per altre festività infrasettimanali;
- esiste un effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività sia da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;

**Considerato che:**

- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n.547 conferma la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto dai provvedimenti statali;
- l'ordinanza in parola consente, , la riapertura di diverse attività commerciali, artigianali e di servizi, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli regionali e dalla linee guida nazionali e, tra queste la ripresa delle attività di servizi alla persona;
- la scheda tecnica " *acconciatori ed estetisti* " parte dell'allegato 1) all'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n.547 fornisce le indicazioni per la riapertura delle suddette attività;
- appare proporzionato ed opportuno prevedere deroghe ai giorni di chiusura e l'estensione degli orari di apertura dei locali, al fine di accogliere una verosimile alta richiesta da parte dell'utenza, garantendo il rispetto delle misure igienico – sanitarie previste e permettere una turnazione fra i lavoratori con beneficio della riduzione della presenza contemporanea;

**Ritenuto:**

- di consentire un'apertura facoltativa delle attività di acconciatore per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;
- di consentire altresì l'estensione facoltativa degli orari di apertura dei suddetti esercizi, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
- di consentire l'esercizio di detta facoltà fino al 31/05/2020 in attuazione all'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547 di prevedere le seguenti prescrizioni:
  - ✓ all'interno della fascia oraria sopra indicata, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa



- contrattuale di lavoro, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
- ✓ ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale;
  - di pubblicare il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

## ORDINA

1. **di consentire** una apertura facoltativa delle attività di acconciatore per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;
2. **di consentire** l'estensione facoltativa degli orari di apertura dei suddetti esercizi, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
3. di prevedere le seguenti prescrizioni:
  - a) all'interno della fascia oraria sopra indicata, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
  - b) ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale;
4. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il fino al 31/05/2020 in attuazione all'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n.547;
5. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

## DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e Brand territoriale per quanto di competenza;
- Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;

## AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.



Il Sindaco  
**Mario Fabrizio Fracassi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mario Fabrizio Fracassi', written over the printed name.